

(N. 2240)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(ALDISIO)

e col Ministro dell'Industria e Commercio

(CAMPILLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1952

Norme integrative e modificative del decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e della legge 29 luglio 1949, n. 481, concernenti provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 29 luglio 1949, n. 481, autorizzò, come è noto, l'utilizzo di otto miliardi del fondo lire E.R.P., per favorire l'attuazione di iniziative di interesse turistico-alberghiero attraverso la concessione:

1° di mutui (articolo 1) e di contributi (articolo 2, lettera *a*) a coloro che ne avevano già fatto domanda in base al precedente decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452;

2° di contributi straordinari a coloro che ne facessero domanda entro il 10 giugno 1951. (articolo 2, lettera *b*);

3° di mutui (articolo 4) a coloro che ne facessero domanda entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

La mancata approvazione di taluni progetti presentati per la concessione delle provvidenze indicate sotto il numero 1, ed il fatto che l'erogazione dei contributi straordinari di cui al n. 2 fu limitata (in base ai criteri di massima concordati con la Missione E.C.A.) ai soli casi di lavori da eseguire in dipendenza di danni causati da eventi bellici, hanno determinato sui fondi sopra cennati delle disponibilità, che si rende necessario utilizzare, sempre nello stesso settore, per venire così incontro alle numerose domande giacenti (circa 3.100).

A tal fine con l'unito schema si prevede (articolo 1) che le disponibilità in parola siano impiegate per la concessione dei mutui contemplati dall'articolo 4 della citata legge n. 481, in favore di coloro che già ne abbiano fatta regolare domanda ai sensi dello stesso articolo.

Superata ormai la contingenza post-bellica e venuta meno, pertanto, la fondamentale ragione che aveva a suo tempo consigliato la concessione dei contributi straordinari di cui al punto 2, si è ritenuto opportuno di non più autorizzare, sulle ulteriori disponibilità, tale forma di erogazione. È sembrato, tuttavia, equo consentire a coloro che avessero fatto domanda per la sola concessione dei contributi straordinari, di chiedere, in sostituzione di essi, la concessione del mutuo (articolo 2).

Il provvedimento (articolo 1, ultimo comma) esclude l'ulteriore applicabilità dell'articolo 11 della legge n. 481, che faceva obbligo di ripartire i fondi per territorio, essenzialmente in quanto le somme ancora da utilizzare si rife-

riscono in prevalenza a residui di fondi per i quali la ripartizione con criteri territoriali non era prevista.

Com'è noto, sia il decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, sia la legge 29 luglio 1949, n. 481, stabilivano che le opere ammesse ai vari benefici (mutui e contributi) fossero ultimate entro il 10 giugno 1951, salvo proroga per un periodo non superiore ai due anni, da concedersi di volta in volta quando l'importanza delle opere lo richiedesse. Detto termine, però, nella pratica applicazione, si è dimostrato insufficiente, in quanto diverse circostanze hanno concorso a ritardare l'inizio dei lavori o a rallentarne l'esecuzione; in particolare il tempo non breve per la concessione delle proprie provvidenze, dovuto alla graduale assegnazione dei fondi in più esercizi, ed in genere alla laboriosa istruttoria necessaria per ogni singola domanda, il crescente aumento dei prezzi dei materiali da costruzione e talune difficoltà di carattere creditizio.

Per queste ragioni si è ritenuto (articolo 3) di stabilire per l'ultimazione delle opere, già finanziate o da finanziare, il nuovo termine del 31 dicembre 1953, prorogabile per non più di un anno in casi di comprovata e giustificata necessità.

Allo scopo di assicurare l'immediato impiego dei fondi assegnati, il provvedimento (articolo 4) dispone che all'atto della concessione delle provvidenze, sia fissato un termine per l'inizio delle relative opere; termine che è di due mesi dall'entrata in vigore della legge, per le opere già ammesse ai benefici e non ancora iniziate.

Per il mancato inizio dei lavori o per la mancata ultimazione nei termini prescritti, nonché per il caso in cui i lavori siano sospesi senza giustificato motivo, è comminata la revoca delle provvidenze concesse, con il conseguente recupero delle somme eventualmente erogate.

Quest'ultima norma non rappresenta una sostanziale innovazione rispetto all'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, ma soltanto una semplificazione della procedura con tale decreto stabilita.

Il godimento delle agevolazioni fiscali anche per coloro che non fruiscono di contributi statali, è ugualmente subordinato al rispetto dei termini anzidetti (articolo 3 ultimo comma).

Al fine di eliminare i dubbi interpretativi sorti in materia, l'articolo 4 precisa che i mutui possono essere concessi anche per la realizzazione di nuove opere in alberghi pensioni od altri impianti turistici già ammessi ai benefici stabiliti dai decreti legislativi 29 maggio 1946, n. 452, e 9 aprile 1948, n. 399, purchè le opere siano diver-

se da quelle già finanziate e rientrino tra quelle previste dalla legge 29 luglio 1949, n. 481.

L'articolo 5, infine, conferma il criterio già adottato per l'erogazione integrale dei fondi stanziati, stabilendo che le somme non completamente erogate in ciascun esercizio finanziario vengano trasferite agli esercizi successivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le somme che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano disponibili sui fondi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio 1949, n. 481, sono destinate per la concessione di mutui in conformità dell'articolo 4 della predetta legge.

Allo stesso scopo sono destinate le somme che si sono rese o si rendano disponibili a seguito di mancata erogazione o riduzione dei mutui e dei contributi concessi sui fondi anzidetti.

Per l'utilizzazione delle somme di cui al presente articolo non si applica il disposto dell'articolo 11 della legge 29 luglio 1949, n. 481, ferma l'osservanza delle altre norme contenute nella medesima legge e nel decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452.

Art. 2.

Coloro i quali abbiano presentato regolarmente domanda per la concessione dei soli contributi straordinari previsti nell'articolo 2, lettera b) della legge 29 luglio 1949, n. 481, e intendano invece beneficiare dei mutui di cui all'articolo 4 della legge stessa, devono farne domanda nei modi ivi prescritti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Le opere per le quali siano state o vengano concesse le provvidenze di cui ai decreti legislativi 29 maggio 1946, n. 452, e 9 aprile 1948, n. 399, alla legge 29 luglio 1949, n. 481, ed alla presente legge devono essere ultimate entro il 31 dicembre 1953. Detto termine può essere prorogato dal Commissario per il Turismo, per la durata massima di un anno, qualora

per l'entità dei lavori o per giustificati motivi, la esecuzione delle opere richieda un più lungo periodo di tempo.

All'atto della concessione delle provvidenze di cui al precedente comma viene stabilito il termine per l'inizio delle relative opere. Per le opere già ammesse a provvidenze e non ancora iniziate, il termine è fissato in due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora le opere non vengano iniziate o ultimate nei termini stabiliti o vengano sospese senza giustificato motivo per un periodo di tre mesi, il Commissario per il Turismo dispone la revoca dei benefici concessi ed il recupero delle somme eventualmente erogate.

Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 maggio 1946 n. 452, e dall'articolo 6 della legge 29 luglio 1949, n. 481, sono subordinate alla condizione che le opere cui si riferiscono, anche se non finanziate dallo Stato, siano ultimate entro il 31 dicembre 1953, o nel termine prorogato ai sensi del primo comma del presente articolo.

Art. 4.

I mutui di cui all'articolo 1 possono essere concessi anche per l'esecuzione di opere riferentisi ad alberghi pensioni od altro impianto turistico, già ammessi ai benefici stabiliti dai decreti legislativi 29 maggio 1946, n. 452, e 9 aprile 1948, n. 399, purchè le opere siano diverse da quelle già finanziate e rientrino tra quelle previste dalla legge 29 luglio 1949, n. 481.

Art. 5.

Qualora gli stanziamenti disposti in ciascun esercizio finanziario per le provvidenze di cui alla presente legge, ai decreti legislativi 29 maggio 1946, n. 452, 9 aprile 1948, n. 399, ed alla legge 29 luglio 1949, n. 481, non siano completamente erogati nell'esercizio stesso, le somme residue sono trasferite agli esercizi successivi.